

Bonus edilizi - Crediti relativi a sconto o cessione – Compensazione – Nuovi codici tributo

A cura della Direzione Tributaria della Confcommercio MiLoMB

Come noto, i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per determinati interventi nel settore dell'edilizia, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione);
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, anche in questo caso fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei "soggetti vigilati" (art. 121, co. 1, D.L. n. 34/2020, come modificato dall'art. 1, co. 2, D.L. n. 13/2022, vedi ns. Fisco news n. 18/2022).

Gli interventi interessati sono: **recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.**

Poiché la suddetta recente modifica ha differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione rispetto allo sconto, per distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti **codici tributo**:

- "7701", denominato "CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7702", denominato "CESSIONE CREDITO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7703", denominato "CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7704" denominato "CESSIONE CREDITO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7705", denominato "CESSIONE CREDITO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7706", denominato "CESSIONE CREDITO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7707", denominato "CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7711", denominato "SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7712", denominato "SCONTO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7713", denominato "SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7714", denominato "SCONTO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7715", denominato "SCONTO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7716", denominato "SCONTO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020";
- "7717", denominato "SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020".

I codici vanno esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 va indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato "AAAA". (**Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 12 del 14 marzo 2022**).

Milano, 16 marzo 2022